

N. R.G. 22-1/2026 PU



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROVIGO
SEZIONE CIVILE**

Riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti Magistrati:

Dott. ssa Paola DI FRANCESCO - Presidente
Dott. Rosario FEDERICO - Giudice rel.
Dott.ssa Pia TODISCO - Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella procedura per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale promossa con istanza R.G. N. 22-1/2026 PU da:

FALLIMENTO C.S.M. ACCIAIO S.R.L. (c.f. e p. iva n. 01401820293) in persona della Curatrice Dott.ssa Paola Maria Ferraris

Rappresentato e difeso dall'avv. Alberto Redeghieri Baroni

nei confronti di

FARMTEC S.R.L. (C.F. 01555220290), con sede legale in Pettorazza Grimani (RO), via San Girolamo, n. 66

- Contumace

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 25.2.2026 il Fallimento C.S.M. Acciaio SRL ha proposto istanza di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di FARMTEC SRL (CF 01555220290), con sede in Pettorazza Grimani (RO), via San Girolamo, n. 66, esercente tra l'altro l'attività di *“ricerca, sviluppo e progettazione di nuove tecnologie ad alto valore innovativo basato su apposizione di strutture/lastre in acciaio per la ristrutturazione e l'adeguamento antisismico degli immobili”*, deducendo un credito di euro 284.870,39, derivante dai reciproci rapporti di debito credito in essere tra le parti.

In particolare, la ricorrente ha dedotto che:

- la società FARMTEC è stata controllata dalla CSM Acciaio fino 18.11.2020, quando le relative quote sono state cedute ad un dipendente della società;
- la documentazione contabile rinvenuta dalla Curatela di CSM Acciaio ha evidenziato che FARMTEC intratteneva rapporti con la società fallita sia in quanto cliente della stessa che quale fornitrice;
- in virtù di tali rapporti, FARMTEC risultava debitrice di euro 213.549,82 per prestazioni ricevute di cui era ancora dovuto il pagamento e di euro 74.120,57 per pagamenti anticipati su prestazioni non effettuate da FARMTEC;
- che, detratto il credito di euro 2.800,00 vantato da FARMTEC, il Fallimento CSM Acciaio era, alla data del fallimento, creditore di euro 284.870,39.

All'udienza del 4.3.2026 il Giudice relatore ha verificato il perfezionamento della notifica in capo alla società convenuta, rimasta tuttavia contumace, e con provvedimento del 2.4.2026 il Collegio ha disposto accertamenti in merito alla situazione patrimoniale della società e sul suo stato di insolvenza, coinvolgendo la Guardia di Finanza competente per territorio, la quale ha tempestivamente depositato un'informativa su tali profili.

* * *

Sussiste ex art. 27, II comma, CCII la competenza del Tribunale di Rovigo, avendo la resistente la sede legale, corrispondente al centro principale dei propri interessi, nel circondario di Rovigo.

Il credito del Fallimento ricorrente, benché non previamente accertato in sede giurisdizionale, deve ritenersi sufficientemente provato ai fini della sussistenza della legittimazione attiva a proporre istanza di liquidazione giudiziale. La documentazione contabile rinvenuta dalla Curatela ricorrente (cfr. in particolare doc. 6, 7 e 8, relativi alle schede clienti e fornitori della società ed alle relative fatture) dimostra, infatti, la sussistenza del credito posto a fondamento del presente ricorso.

La documentazione versata in atti (cfr. informativa della Cancelleria civile del Tribunale di Rovigo, che ha dato atto dell'esistenza di un decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo ex art. 647 cod. proc. civ. in data 6.6.2025 per euro 39.417, 88 e l'informativa dell'Agenzia delle Entrate, depositata il 6.5.2026, dalla quale risulta l'esistenza di debiti tributari pari a circa euro 108.000,00) consente di affermare che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati sia superiore

ad euro 30.000,00 (art. 49, ult. co., CCII).

Dall'ultimo bilancio depositato, relativo all'esercizio 2023, emerge, inoltre, il superamento delle soglie di cui all'art. 2 lett. d) CCII, in quanto l'attivo patrimoniale risulta pari ad euro 791.930,00 ed il valore della produzione ammonta ad euro 3.077.606,00.

Risulta altresì provata l'insolvenza di cui all'art. 2, I comma, lett. b) CCII, consistente in inadempimenti o altri fatti esteriori che dimostrano che la società debitrice non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni. Tali elementi sono stati accertati dalla Guardia di Finanza e si basano sulle seguenti circostanze: **a)** assenza, tanto nella sede legale che in quella operativa, di alcun bene strumentale o lavoratore riconducibile alla società; **b)** accertamento della “*sistematica sovrappresentazione della propria capacità di reddito*” (...)

Esercizio 2022: Gli accertamenti esperiti tramite l'interrogazione delle banche dati in uso al Corpo (portale 'Fatture e Corrispettivi' - S.D.I. - @Fattura) hanno permesso di riscontrare una macroscopica divergenza rispetto ai dati di bilancio sopra citati. Per l'annualità 2022, a fronte di ricavi esposti per € 1.986.404,00, risultano trasmesse fatture elettroniche per un imponibile complessivo di soli € 177.954,43 (di cui € 177.686,85 per operazioni nazionali ed € 267,58 per operazioni extra-UE). Tale discordanza, pari a circa il 91% del volume d'affari dichiarato, induce a ritenere che la posta di bilancio sia stata artatamente gonfiata mediante l'apposizione di ricavi fittizi, finalizzati a simulare una consistenza aziendale in realtà inesistente.

Esercizio 2023: A fronte di ricavi dichiarati per € 2.902.350, risultano zero fatture emesse. L'attività produttiva è di fatto cessata, nonostante la rappresentazione contabile di segno opposto.

Esercizi 2024-2026: I dati SDI confermano il collasso operativo, con vendite irrisorie nel 2024 (€ 61.849), minime nel 2025 (€ 1.116) e marginali nel 2026.

Conclusione: Non si ravvisa una crisi momentanea, bensì la cessazione dell'attività produttiva mascherata da bilanci ideologicamente falsi; c) elevata esposizione nei confronti dell'Erario, pari ad euro 388.175,45, come evidenziato dall'estratto di ruolo dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione aggiornato al 13.4.2026 depositato dalla Guardia di Finanza; **d)** mancato deposito dei bilanci relativi agli esercizi 2024 e 2025, nonché la riscontrata inattendibilità dei dati esaminati dalla Guardia di Finanza; **e)** mancata tenuta della documentazione contabile obbligatoria.

L'analisi svolta dalla Guardia di Finanza ha così concluso: “*La compagine si presenta come una "società fantasma", attualmente priva di sede operativa e asset propri, utilizzata per occupare formalmente*

locali nei quali sono depositati beni di una procedura fallimentare terza e per rappresentare al mercato una solidità finanziaria fittizia basata su ricavi inesistenti esposti nei bilanci del 2022 e 2023, con il precipuo scopo di dissimulare il dissesto in violazione dei principi di verità e trasparenza. L'attivo reale è pressoché nullo, mentre il passivo effettivo risulta sensibilmente superiore a quello dichiarato a causa delle sanzioni derivanti dalle massicce omissioni dichiarative e contributive rilevate”.

Gli elementi fin qui evidenziati determinano senz'altro l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società intimata.

La Curatela va affidata all'Avv. Alessandra Sichirolo, scelta secondo i criteri indicati dagli artt. 125 e 358 CCII e, in particolare, delle previsioni del III comma dell'art. 358 CCII, quale professionista dotata della necessaria esperienza e professionalità ed iscritta all'albo nazionale di cui all'art. 356 CCII.

Visti gli artt. 40 e ss. e 121 e ss. CCII

P.Q.M.

Dichiara

l'apertura della liquidazione giudiziale di **FARMTEC S.R.L.** (C.F. 01555220290), con sede legale in Pettorazza Grimani (RO), via San Girolamo, n. 66

nomina

Giudice Delegato Rosario Federico

Nomina

Curatrice l'Avv. Alessandra Sichirolo, che entro due giorni dovrà accettare la nomina mediante dichiarazione da depositare in Cancelleria, nella quale dare conto della sussistenza dei requisiti di cui agli articoli 35, comma 4-bis, e 35.1 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e della disponibilità di tempo e di risorse professionali e organizzative adeguate al tempestivo svolgimento di tutti i compiti connessi all'espletamento della funzione;

Avverte

La Curatrice che, entro trenta giorni dalla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, dovrà presentare al giudice delegato ex art. 130 CCII un'informativa sugli accertamenti compiuti e sugli elementi informativi acquisiti relativi alle cause dell'insolvenza e alla responsabilità del debitore ovvero degli amministratori e degli organi di controllo della società;

Ordina

al debitore di depositare, entro tre giorni, i bilanci, nonché le scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale se la documentazione è tenuta ex art. 2215bis c.c.), dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, unitamente all'elenco dei creditori con indicazione del loro domicilio digitale, se non già allegate al ricorso ex art. 39 CCII;

Ordina

la redazione dell'inventario nel più breve tempo possibile ex art. 195 CCII;

Stabilisce

la data del **17/9/2026** ad ore **10:15** per l'udienza in cui si procederà all'esame dello stato passivo, da tenersi avanti al suddetto giudice delegato;

Assegna

ai creditori ed ai terzi che vantino diritti reali mobiliari su cose in possesso del debitore il termine perentorio di 30 giorni prima dell'udienza sopra fissata per la presentazione al Curatore delle loro domande di ammissione al passivo ai sensi dell'art. 201 CCII;

autorizza

il Curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:

- 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
- 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
- 3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;
- 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
- 5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
- 6) ad accedere alla banca dati del Pubblico Registro Automobilistico

Ordina

che vengano prenotate a debito, ai sensi dell'art. 146 d.P.R. 115/2002, le spese relative alla registrazione, notifica, affissione e pubblicazione della presente sentenza;

Dispone

che la Cancelleria esegua senza indugio la comunicazione e pubblicazione della presente sentenza ai sensi dell'art. 45 CCII, provvedendo alla sua immediata trasmissione all'ufficio del registro delle imprese ai fini della sua iscrizione, da effettuarsi entro il giorno successivo.

Così deciso in Rovigo, nella Camera di Consiglio della Sezione civile del 13 maggio 2026

Il Giudice Rel.

Rosario Federico

Il Presidente

Paola Di Francesco